

**PROGETTO RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ POMERIDIANE ALL’INTERNO DEI NIDI E DELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA COMUNALI PER 36 MESI DAL 25/08/2022 AL 24/08/2025**

**CPV 8011 0000-8 Istruzione Prescolastica- Allegato IX D.Lgs 50/2016 e sml
CODICE C.U.I. S00145920351202000020**

LOTTO 4

- Art. 1 OGGETTO, LUOGO E DURATA DELL'APPALTO
- Art. 2 RIFERIMENTI LEGISLATIVI
- Art. 3 CORRISPETTIVO A BASE DI GARA
- Art. 4 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- Art. 5 ONERI A CARICO E DUVRI
- Art. 6 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- Art. 7 PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO.
- Art. 8 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
- Art. 9 REVISIONE PREZZO
- Art. 10 RESPONSABILITA' DELLA DITTA
- Art. 11 PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO. OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE E CLAUSOLA SOCIALE
- Art. 12 CONTINUITA'/ INTERRUZIONE SERVIZI
- Art. 13 VERIFICHE E CONTROLLI
- Art. 14 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- Art. 15 SICUREZZA
- Art. 16 OBBLIGO DI TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI
- Art. 17 DIPENDENTI P.A. DIVIETI
- Art. 18 CAUZIONE DEFINITIVA E STIPULA
- Art. 19 MODIFICHE E VARIANTI
- Art. 20 INADEMPIMENTI E PENALI
- Art. 21 RISOLUZIONI -RECESSO
- Art. 22 OSSERVANZA DISPOSIZIONI DI LEGGE
- Art. 23 FORO COMPETENTE
- Art. 24 EFFETTI OBBLIGATORI DEI CONTRATTI
- Art. 25 AVVIO ESECUZIONE CONTRATTI
- Art. 26 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

ART. 1 - OGGETTO, LUOGO E DURATA DELL'APPALTO

Il presente Capitolato d'oneri ha per oggetto la gestione del servizio di supporto alle attività pomeridiane nei seguenti nidi e scuole dell'infanzia comunali:

- **NIDO SOLE** Via Caravaggio 2- Reggio Emilia
- **NIDO PANDA** Via M.L. King- Reggio Emilia
- **S.C.I. ANNA FRANK** Via Mutilati del Lavoro 7/a -Reggio Emilia
- **NIDO BELLELLI** -Via Puccini 28 – Reggio Emilia
- **NIDO IOTTI** Via F.lli Bandiera- Reggio Emilia

1.2 Durata dell'appalto

Il presente affidamento avrà la durata di 36 mesi a decorrere presuntivamente dal **25/08/2022 fino al 24/08/2025. con possibilità, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e nel rispetto dell'art. 35 co. 4 di optare per il rinnovo dell'appalto in essere o la ripetizione per un periodo massimo di 3 anni a partire dal 25 agosto 2025 mediante comunicazione da inviare all'aggiudicatario.**

E' facoltà dell'Amministrazione avvalersi altresì di proroga tecnica al fine di procedere all'espletamento delle procedure di gara, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016.

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire la prosecuzione del servizio in essere nelle more e sino **all'espletamento della nuova procedura concorsuale.**

E' facoltà dell'Amministrazione avvalersi dell'estensione di massimo un quinto del valore di appalto (art. 106 co. 12 del D.Lgs 50/2016).

ART. 2 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il servizio oggetto della presente gara rientra nei servizi di cui all'Allegato IX del D. Lgs 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture." (artt. 140 e 142 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.).

La gara viene pertanto esperita nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 ed ai sensi degli artt. 59 co. 1 e 60 e con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95 co. 3 lett. a) del sopracitato D. Lgs. n. 50/2016 e, per quanto applicabile e ancora in vigore, del Regolamento di Attuazione (DPR 207/2010).

L'aggiudicatario ha l'obbligo di rispettare, oltre che le norme del presente capitolato speciale – progetto esecutivo, ogni altra disposizione normativa vigente che trovi applicabilità al servizio oggetto dell'appalto..

ART. 3 - CORRISPETTIVO A BASE DI GARA

L'importo a base di gara ai sensi dell'art. 35 co. 4 segg. del D. Lgs. n. 50/2016 è stabilito in € **648.387,37** Euro (seicentoquarantottomilatrecentoottantasette,37) di cui € 7.550,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso di gara per l'intera durata del contratto oltre ad IVA se dovuta comprensivo di tutti gli oneri diretti e riflessi conseguenti alla gestione del servizio di cui al presente capitolato speciale – progetto esecutivo. Il costo della mano d'opera stimato in € **629.502,30** tiene conto dell'impegno orario settimanale dichiarato dall'attuale gestore del lotto per i servizi già gestiti e per analogia esteso ai nuovi servizi e del costo orario di Reggio Emilia indicato nelle tabelle C.C.N.L. per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo (settembre 2020) Cat A 2, riferito ai mesi totali di ingaggio;

Quadro economico esplicativo della base d'asta:

tabella 1

LOTTO 1 STRUTTURE	COSTO TOTALE MASSIMO MANO D'OPERA	COSTI AMMINISTRATIVI / SICUREZZA
NIDO SOLE	€ 629.502,30	€ 18.885,07 di cui € 7.550,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso di gara
NIDO PANDA		
S.C.I. ANNA FRANK		
NIDO BELLELLI		
NIDO IOTTI		

Il corrispettivo indicato comprende oneri per la sicurezza derivanti dall'attuazione di misure per la riduzione di rischi da interferenze quantificati negli allegati al DUVRI

La gara verrà aggiudicata alla ditta che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, secondo valutazione effettuata, in base ai criteri ed ai parametri stabiliti OEV, da apposita Commissione individuata ai sensi del suddetto codice.

Nelle more di stipula del contratto, l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia si riserva la facoltà di chiedere, esclusivamente per i motivi di interesse pubblico di cui all'art. 32 co. 8 del D. Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione anticipata del contratto fino alla stipula del contratto definitivo.

Costituisce clausola risolutiva espressa del contratto l'avvenuto annullamento da parte del TAR dell'affidamento del servizio; in tal caso nulla avrà da pretendere l'aggiudicatario, fatto salvo il diritto alla remunerazione delle prestazioni già effettuate.

ART. 4 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è il Dottore Nando Rinaldi, Direttore dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia.

ART. 5 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE E D.U.V.R.I.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Ditta aggiudicataria dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei prezzi contrattuali. Sono a carico dell'Aggiudicatario, senza possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune, tutte le spese afferenti all'affidamento, alla stipula del contratto, in forma di scrittura privata sul mercato di riferimento, da registrarsi in caso d'uso; è esclusa soltanto l'I.V.A.

Nel DUVRI ex art. 26 DLgs 81/08, allegato alla documentazione dell'appalto, è presente l'indicazione delle misure per prevenire e limitare i rischi interferenziali e i relativi costi della sicurezza, non soggetti a ribasso.

ART. 5 BIS OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE

La ditta affidataria s'impegna ad osservare integralmente il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Aziende del Settore e gli accordi di lavoro provinciali anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, nonché ogni eventuale futura modifica, integrazione, specificazione, aggiornamento e rinnovo e in particolare le norme relative alle retribuzioni,

assicurazioni, prevenzioni degli infortuni e sicurezza sul lavoro, come previsto dal D. Lgs. 81/2008 dalle altre norme vigenti in relazione ai contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro.

Se la ditta ha forma cooperativa, si impegna altresì a rispettare anche i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti coi soci.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

Il personale utilizzato dalla ditta - soci o dipendenti - deve essere regolarmente iscritto a L.U.L. (libro unico di lavoro) e per esso garantito il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi; detto personale dovrà essere dotato di specifica assicurazione contro gli infortuni. La ditta deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni ed ai materiali utilizzati ed in relazione a tutti i protocolli sanitari dettati dall'emergenza Covid-19.

La ditta si impegna a permettere la visione del L.U.L. e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti, soci e altri collaboratori impegnati nei servizi di cui al presente capitolato al Direttore dell'Istituzione Scuole Nidi d'Infanzia o suo delegato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo.

La ditta dovrà assicurarsi della piena osservanza dei suddetti obblighi e condizioni verso il personale dipendente da parte delle ditte subappaltatrici, compresa la verifica dei periodici pagamenti dei rispettivi oneri retributivi e contributivi, affinché si faccia garante della correttezza e regolarità dell'attività imprenditoriale nello svolgimento del servizio.

ART. 5 TRIS DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO / CESSIONE DEL CREDITO

E' vietata la cessione del contratto sia totale che parziale, pena l'immediata risoluzione dello stesso. In ragione della particolarità delle prestazioni oggetto dell'appalto, il subappalto è consentito nel massimo del 10% e per eventuali servizi accessori a quelli descritti.

La ditta che intende avvalersi del subappalto dovrà dichiararne l'intenzione ai sensi dell'art. 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. In mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'articolo 105 comma 4 del Codice non è consentito affidare subappalti a soggetti:

- Che in qualunque forma abbiano partecipato alla procedura per l'affidamento del presente appalto
- Che non siano qualificati per la categoria oggetto della prestazione
- Nei cui confronti sussistano le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice
- che abbiano presentato istanza di avvalimento.

La cessione di credito è regolata dall'art. 106 del Codice dei contratti pubblici

ART. 6 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

I Ubicazione e capienza dei locali

La ditta (intendendosi per "ditta" la ditta aggiudicataria) deve organizzare il servizio di seguito precisato, nelle strutture di cui all'art.1 che hanno le seguenti caratteristiche :

tabella 2

NOME DELLA SCUOLA /NIDO	INDIRIZZO	NR. SEZIONI	NR BAMBINI	ORARIO FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA	ORARIO INDICATIVO ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO	IMPEGNO ORARIO SETTIMANALE MINIMO STIMATO
NIDO SOLE	Via Caravaggio 2	4	70	7:30 – 16:00	16:00-19:00	45
NIDO PANDA	Via. M.L.King 2	4	70	7:30 – 18:30	16:00-19:00	45
S.C.I. ANNA FRANK	Via Mutilati del Lavoro, 7/a	4	104	7:30 – 18:30	12:30-19:30	63
NIDO BELLELLI	Via Puccini 28	4	69	7:30 – 18:30	16:00-19:00	45
NIDO IOTTI	Via F.lli Bandiera 12/c	3 + 2	59	7:30 – 18:30	12:00- 19:00	68

Le attività consistono in servizi di supporto alle attività pomeridiane e nella cura e pulizia degli ambienti interni ed esterni delle scuole e dei nidi. Non si tratta pertanto di mere “pulizie”.

Nello specifico, l'attività di supporto si svolge a stretto contatto con i bambini (presenti nella maggior parte delle strutture fino alle ore 16:00 ed in due fino alle 18:30 con il servizio del tempo lungo) ed in totale integrazione con il lavoro degli educatori ed insegnanti che a loro volta devono trovare nel personale addetto un valido sostegno. In particolare l'attività sarà organizzata in modo tale da consentire agli addetti di intervenire e supportare l'educatore o l'insegnante nei momenti di distribuzione della merenda, nei momenti del cambio in bagno, nell'accoglienza e relazione con le famiglie, in occasione di feste e/o attività specifiche.

Gli spazi interni ed esterni del nido e della scuola dell'infanzia sono pensati e organizzati in forme interconnesse che favoriscono le interazioni, le autonomie, le esplorazioni, la curiosità e la comunicazione e si offrono come luoghi di convivenze e ricerche per i bambini e per gli adulti. L'ambiente interagisce, si modifica e prende forma in relazione ai progetti e alle esperienze di apprendimento dei bambini e degli adulti e in un costante dialogo tra architettura e pedagogia. La cura degli arredi, degli oggetti, dei luoghi di attività da parte degli adulti è un atto educativo che genera benessere psicologico, senso di familiarità e appartenenza, gusto estetico e piacere dell'abitare, che sono anche premesse e condizioni primarie per la sicurezza degli ambienti. La ditta ed il personale coinvolto nel progetto diventa responsabile della cura, della pulizia e del riordino degli spazi, degli arredi e del materiale che nel corso della giornata sono stati utilizzati contribuendo nello svolgimento del proprio lavoro e nelle relazioni con bambini, insegnanti, genitori, altri lavoratori (es. addetti del global service) e chiunque entri in contatto con il nido o la scuola (es. delegazioni...), alla qualità complessiva del servizio educativo. Dovranno, pertanto, essere a conoscenza degli aspetti principali dell'organizzazione di un servizio, delle normative igienico-sanitarie di comunità, delle modalità corrette delle operazioni di pulizia e disinfezione; dovranno essere mostrate disponibilità e propensione al lavoro collegiale e conoscenza degli strumenti di comunicazione in dotazione ai nidi e alle scuole (telefono, fax, posta elettronica...). La continuità del personale, in considerazione dei contenuti del servizio individuati, è un valore da garantire.

Le attività sono da considerarsi in relazione funzionale ai valori dell'organizzazione dei servizi educativi dell'Istituzione e, a tal fine, si individua nel pedagogo delle diverse strutture coinvolte, il referente del progetto che dovrà tenere stretti rapporti con il responsabile della ditta aggiudicataria.

Gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'esperienza vengono definiti dall'Istituzione sulla base di una proposta della ditta, contenuta nel progetto organizzativo.

Le modalità organizzative del servizio, secondo quanto previsto nel presente capitolato, devono essere contenute in apposito progetto organizzativo.

II Orari e calendario scolastico S AP

Il servizio dovrà seguire il seguente calendario scolastico e i seguenti orari:

L'orario giornaliero dovrà essere definito prevalentemente nella fascia pomeridiana , con tempi compatibili con le attività educative e che garantiscano un momento di compresenza con il personale delle diverse strutture per i necessari passaggi di consegne e per un calendario di apertura coincidente con il calendario del personale comunale dei nidi e delle scuole dell'infanzia (compresi quindi i periodi di riassetto dell'inizio e della fine dell'anno scolastico e i tempi di cura straordinari, quantificati in almeno 18 ore annuali e in quattro giorni lavorativi nel periodo delle vacanze natalizie e pasquali). Devono inoltre essere previste almeno 18 ore annue per partecipazioni alle feste e alle iniziative sociali e culturali rivolte alle famiglie e alla cittadinanza e per la formazione (i percorsi formativi sono convenuti con l'Istituzione). L'avvio del contratto richiede infine un pacchetto di 18 ore aggiuntive, da convenirsi con il personale della struttura nel primo mese di apertura del servizio.

I prodotti di pulizia, da utilizzarsi secondo le norme igienico sanitarie e le indicazioni per le strutture prescolastiche dell'autorità competente (A.S.L), sono a carico della ditta e dovranno essere individuati prioritariamente tra quelli in possesso del marchio "Ecolabel", in linea con le scelte dell'Istituzione in ambito di compatibilità ambientale.

Per evitare un doppio stoccaggio è possibile l'utilizzo dei prodotti già acquistati dall'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia previo rimborso annuale nella misura pari al 70% della spesa globalmente sostenuta nella struttura per i materiali di pulizia.

I tempi degli interventi di cura e pulizia straordinari vengono definiti in accordo con il personale della struttura .

ART. 7 PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO

SAP

L'Operatore segue le attività di cura e pulizia degli ambienti interni ed esterni. Può intervenire, in un ruolo operativo di supporto, a momenti della vita prescolastica e ad iniziative di partecipazione delle famiglie, pertanto sarà personale in possesso del requisito della scuola dell'obbligo con spiccata predisposizione alle relazioni ed al lavoro in equipe.

Disposizioni generali relative al personale impiegato nel servizio

Il personale dovrà avere un comportamento irreprensibile, di puntualità, di serietà e riservatezza, correttezza e cortesia, di disponibilità alla collaborazione con i bambini e con le loro famiglie, con gli altri operatori che lavorano nei servizi, con i colleghi ed in generale con tutte le figure con cui si troverà a relazionarsi nell'ambito delle attività del presente appalto.

La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire la stabilità e la continuità nel servizio impegnandosi al contenimento del turnover per tutta la durata dell'appalto.

La Ditta aggiudicataria si impegna inoltre a garantire, senza oneri aggiuntivi, la sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo (ferie, malattia, maternità, ecc.) con personale in possesso degli stessi requisiti professionali

L'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia ha facoltà di richiedere, previa segnalazione, circostanziata e tempestiva, da parte dei propri referenti pedagogici o direttamente, qualora sia a conoscenza di fatti che giustifichino tali azioni, l'allontanamento/la sostituzione in qualunque momento degli operatori che non offrano sufficienti garanzie di adeguatezza professionale. A tal riguardo, la Ditta

aggiudicataria ha la facoltà di chiedere all'Istituzione Scuole e Nidi un incontro di approfondimento circa la richiesta avanzata e le motivazioni sollevate.

La Ditta aggiudicataria dovrà presentare all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia 5 giorni prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo del personale che intenderà impiegare per lo svolgimento delle attività oggetto del presente progetto e fornirne aggiornamento tutte le volte che interverranno variazioni/integrazioni (producendo unitamente all'elenco, in caso di sostituzioni o integrazioni di personale, apposita documentazione probatoria del possesso dei requisiti richiesti nel presente progetto).

Al di fuori dell'impegno previsto dal servizio oggetto del presente affidamento, il personale della Ditta aggiudicataria, o la stessa Ditta aggiudicataria, è libero di assumere incarichi derivanti dalle stesse strutture nella/e quale/i opera o dalle stesse famiglie purché tali incarichi non siano in evidente contrasto con il progetto educativo condiviso e svolto nella scuola o nido e purché tali incarichi siano svolti in condizioni che non creino alcuna sovrapposizione, ambiguità o conflitto rispetto al lavoro eseguito per effetto e nell'ambito del presente affidamento e siano in linea con le normative sanitarie vigenti.

Tutto il personale deve essere in possesso delle documentazioni previste dalle normative vigenti.

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di vigilare su queste situazioni e sul rispetto di quanto appena enunciato e di comunicare all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia ciascuna di queste situazioni, qualora dovessero avvenire, prima di accettare l'incarico. La Ditta aggiudicataria ha altresì l'obbligo di collaborare attivamente qualora l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia richieda chiarimenti o motivazioni per sostenere una possibile incompatibilità di eventuali incarichi con il progetto educativo e/o con il servizio in generale.

La Ditta aggiudicataria è ritenuta responsabile unica dell'operato del personale da essa dipendente o comunque incaricato, anche per quanto riguarda il dovere di riservatezza.

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di attuare o far attuare nei confronti del personale impiegato nel servizio condizioni normative, retributive ed assicurative non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile per la categoria e nella località in cui si svolge il servizio stesso e ad effettuare il regolare versamento delle retribuzioni, delle relative trattenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi; in particolare sarà esclusivo obbligo della Ditta aggiudicataria provvedere alle spese di amministrazione, nel senso più lato del termine, del personale impiegato nel servizio, comprendenti, oltre ai salari e stipendi, gli oneri per assicurazioni, previdenza, contributi, tasse e qualunque altro onere inerente e conseguente alle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro in vigore; sono altresì esclusivo obbligo della Ditta aggiudicataria e non danno diritto a compensi aggiuntivi rispetto a quello pattuito, tutte le maggiorazioni sui minimi di tariffa, gratifiche, premi, incentivi di produzione, rimborsi, trasferte e, in generale, qualsiasi emolumento o provvidenza eventualmente dovuta e relativa al personale impiegato nel servizio.

Fermo restando quanto precede, la Ditta aggiudicataria si impegna a manlevare, tenere indenne e/ o rimborsare in via di regresso all'Istituzione qualsiasi somma che quest'ultima dovesse pagare in forza di quanto prescritto dall'art. 29 del D.Lgs n. 276/2003 e di ogni altra normativa vigente a titolo di trattamenti retributivi, adempimenti fiscali, contributi previdenziali e contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in relazione all'attività svolta dal personale comunque impiegato nel servizio dalla Ditta aggiudicataria.

Per le Cooperative Sociali disciplinate dalla L.381/91 e s.m.i., le prescrizioni contenute nel presente articolo, ed in generale quelle relative al personale, trovano applicazione anche nei confronti dei soci lavoratori.

La Ditta aggiudicataria, ove l'Istituzione lo richieda, dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni richiamate nel presente articolo ed in generale a quelle previste dalla legge, restando inteso che la mancata richiesta da parte **dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia non la esonera in alcun modo dalle Sue responsabilità.**

Oltre a quanto stabilito in altri articoli, l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia si impegna alla verifica complessiva della qualità del servizio prestato.

Oltre a quanto stabilito in altri articoli la Ditta aggiudicataria si impegna a:

1. rispettare i principi fondanti, gli assunti e le metodologie pedagogiche dei progetti comunali sottesi ai servizi oggetto del presente appalto, affinché sia mantenuta la coerenza complessiva dei progetti stessi e non si rechi in alcun modo danno all'immagine dell'Ente e dei suoi servizi. L'appaltatore si assumerà qualsiasi responsabilità in relazione a inappropriate metodologie e operatività esonerando l'Ente da ogni onere e cagione che ne possa derivare;
2. collaborare con l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia nella progettualità, nel lavoro di rete, nella formazione, nell'autoformazione, rendendo disponibili, su richiesta dei referenti dell'Istituzione stessa materiali di lavoro e di documentazione utili per il confronto di esperienze e per la crescita condivisa del servizio in coerenza con le linee strategiche del servizio;
3. garantire una buona gestione dei locali e dei materiali messi a disposizione dall'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia
4. assumere ogni responsabilità ed onere derivante dalla gestione e conduzione del servizio sotto il profilo organizzativo, amministrativo, economico, igienico-sanitario e della sicurezza, anche in relazione alle nuove normative igienico sanitarie dettate dall'emergenza epidemiologica COVID-19
5. garantire, senza oneri aggiuntivi rispetto al corrispettivo per il servizio ordinario dovuto, i dovuti passaggi di informazioni/consegne con o senza affiancamento in situazione, in tutti i casi di avvicendamento del personale.

ART. 8 – PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia si impegna a versare un canone fisso per 10 mensilità calcolato sull'importo a base di gara (oltre ad IVA, se dovuta, nella misura di legge), da aggiornarsi con lo sconto d'asta che verrà proposto dalla Ditta aggiudicataria: nello specifico

Il pagamento avverrà dietro presentazione di specifiche fatture mensili, che dovranno contenere anche l'indicazione del CIG di riferimento, e previa verifica da parte dell'Istituzione.

La liquidazione verrà effettuata, di norma, entro trenta giorni fine mese data fattura, previa acquisizione d'ufficio, da parte dell'Istituzione e nei tempi e nei modi richiesti dalla normativa vigente, di D.U.R.C. attestanti la regolarità contributiva, come previsto dall'art. 16/bis della L.2/2009.

La Ditta aggiudicataria dovrà inviare mensilmente all'Istituzione, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, le relative fatture.

Le fatture elettroniche dovranno riportare:

- Codice Univoco Ufficio **IPA** per l' ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA: **FNDGIA**
- codice **CIG**.....
- numero del buono d'ordine
- dizione "Scissione dei pagamenti di cui all'art.17 ter DPR 633/72 introdotta dalla Legge di stabilità 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA non rientranti nel "Reverse Charge".

ART. 9 – REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

La revisione del prezzo, nei termini di cui all'art. 106 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in ragione del servizio ad altissima densità di mano d'opera potrà essere operata, compatibilmente con le risorse di bilancio, sulla base di istruttoria condotta dal R.U.P., unicamente in caso di rinnovi contrattuali tenendo a riferimento le tabelle derivanti dall'applicazione dei "contratti collettivi di settore" comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

ART. 10 – RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA ED ASSICURAZIONI

Oltre a quanto già detto e a quanto previsto dalla normativa vigente, ora e durante tutta la durata del contratto, la Ditta aggiudicataria risponderà, in ogni caso e senza riserve né eccezioni né facoltà di rivalsa nei confronti dell'Istituzione e del Comune di Reggio Emilia, direttamente e per tutta la durata del contratto, dei danni alle persone, animali o cose, nessuno escluso, qualunque ne sia la natura, la causa e l'entità, derivanti dall'espletamento dei servizi affidati di cui al presente appalto ovvero causati dagli operatori stessi, anche derivanti da comportamenti omissivi. Conseguentemente, tutte le responsabilità, civili e penali e tutti i danni, nessuno escluso, subiti da terzi o arrecati a persone, animali o cose a seguito dell'esecuzione dei servizi di cui al presente appalto, sono a completo ed esclusivo carico della Ditta aggiudicataria, con esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità, anche solidale, a carico del Comune di Reggio Emilia.

L'aggiudicatario dovrà provvedere alle seguenti coperture assicurative:

il concessionario, con effetto dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

-Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune ed i bambini utenti del servizio nonché gli adulti accompagnatori) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- preparazione, somministrazione di cibi e bevande;
 - conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati;
 - committenza di lavori e servizi;
 - organizzazione di manifestazioni;
 - danni a cose in consegna e/o custodia;
 - danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni del Concessionario o da esso detenuti;
 - danni a beni in consegna e/o custodia;
 - interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
 - danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo;
 - danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/oda altre persone - anche non in rapporto di dipendenza con il concessionario - che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il Concessionario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro e Euro 1.500.000,00 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

ART. 11 – PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO. OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE E CLAUSOLA SOCIALE

La ditta affidataria s'impegna ad osservare integralmente il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Aziende del Settore e gli accordi di lavoro provinciali anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, nonché ogni eventuale futura modifica, integrazione, specificazione, aggiornamento e rinnovo e in particolare le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzioni degli infortuni e sicurezza sul lavoro, come previsto dal D. Lgs. 81/2008 dalle altre norme vigenti in relazione ai contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro.

In caso di cambio di gestione, si stabilisce per l'affidatario l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario (art. 50 D.Lgs 50/2016), il quale si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia.

Se la ditta ha forma cooperativa, si impegna altresì a rispettare anche i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti coi soci.

Attualmente è impiegato il personale con i seguenti livelli e mansioni:

struttura	rapporto orario	inquadramento	tipo di contratto	anzianità*
BELLELLI	15 ORE	A1	CCNL Cooperative sociali	26/08/2013
	15 ORE	B1	CCNL Cooperative sociali	28/08/2017
	15 ORE	B1	CCNL Cooperative sociali	01/10/2021
IOTTI	23 ORE	A1	CCNL Cooperative sociali	9 anni e 6 mesi
	15 ORE	A1	CCNL Cooperative sociali	10 anni e 2 mesi
	15 ORE	A1	CCNL Cooperative sociali	12 anni e 6 mesi
	15 ORE	A1	CCNL Cooperative sociali	1 anni e 6 mesi
PANDA	15 ORE	A1	CCNL Cooperative sociali	12 anni e 6 mesi
	15 ORE	A1	CCNL Cooperative sociali	10 anni e 2 mesi
	15 ORE	A1	CCNL Cooperative sociali	12 anni e 6 mesi
ANNA FRANK	21 ORE	A1	CCNL Cooperative sociali	12 anni e 6 mesi
	21 ORE	A1	CCNL Cooperative sociali	10 anni e 6 mesi
	21 ORE	A1	CCNL Cooperative sociali	2 anni e 6 mesi

*ad eccezione del nido bellelli per il quale nella colonna “anzianità si fa riferimento alla data di assunzione, il dato riferito per le altre strutture si riferisce all’anzianità di servizio a febbraio 2022

ART. 12 – Continuità ed interruzione dei servizi

La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire la continuità del servizio oggetto del presente Capitolato, nei tempi e nei modi previsti, anche in presenza di qualsiasi eventuale problema legato al personale o a qualsivoglia causa.

In caso di eventi di eccezionale gravità o cause di forza maggiore (intendendosi qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo delle parti come, solo per esempio, calamità naturali, disordini civili ecc.), la sospensione del servizio non comporta responsabilità per entrambe le parti.

In caso di sciopero dei propri dipendenti, la Ditta aggiudicataria è tenuta a darne comunicazione con almeno cinque giorni di anticipo all'Istituzione e a concordare con essa le modalità di svolgimento per assicurare i “servizi minimi” necessari che di volta in volta verranno valutati e indicati.

Nulla è dovuto da parte dell'Istituzione in caso di mancata prestazione del servizio in tutti i casi sopra esposti.

Sono comunque fatte salve le eventuali penalità e/o risarcimento dei maggiori danni dovute dalla Ditta aggiudicataria per ingiustificate e/o non concordate sospensioni/modifiche del servizio come previsto al successivo articolo di competenza.

ART. 13 – Verifiche e controlli

L'Istituzione si riserva di verificare, direttamente e/o attraverso propri incaricati in qualsiasi momento riterrà opportuno e senza obbligo di darne preavviso, il puntuale e corretto espletamento del servizio affidato con ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea ed opportuna.

In nessun caso il possesso e/o l'espletamento di tale facoltà deve essere invocato dalla Ditta aggiudicataria o dal personale impiegato nel servizio quale motivo di esonero o limitazione della responsabilità della stessa Ditta aggiudicataria o dello stesso personale.

All'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia deve essere permessa la visione del libro unico del lavoro e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con il personale impegnato nel servizio di cui al presente Capitolato. Le eventuali verifiche riguardanti la documentazione saranno effettuate alla presenza dei responsabili della Ditta aggiudicataria.

Il Comune di Reggio Emilia nell'ambito del proprio ruolo istituzionale, si riserva, inoltre, di svolgere ogni altra forma di controllo utile alla verifica del servizio, anche utilizzando questionari da somministrare agli utenti quali, ad esempio, indagini di customer satisfaction.

ART. 14– Trattamento dati personali

Il Comune di Reggio Emilia è Titolare del trattamento dei dati personali che detiene in ragione delle funzioni istituzionali svolte in esecuzione del presente capitolato speciale – progetto esecutivo.

L'Appaltatore si configurerà quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'Art.28 del Regolamento europeo 679/2016. La designazione a Responsabile del trattamento, comprensiva dei contenuti indicati dall'articolo 28 del Regolamento europeo 679/2016, sarà definita in sede contrattuale.

Il Titolare del trattamento dei dati personali ha sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n° 1, cap 42121, Tel. 0522/456111, mail: privacy@comune.re.it, pec: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Reggio Emilia ha sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121 ed è contattabile al seguente indirizzo mail: dpo@comune.re.it

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile della presente procedura e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

ART. 15 – Sicurezza

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di essere in regola e ottemperare agli obblighi e alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n.81/2008 Testo Unico sulla Sicurezza.

Alla documentazione di appalto sarà allegato il DUVRI ex art. 26 DLgs 81/08 con indicazione delle misure per prevenire e limitare i rischi interferenziali e i relativi costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, conseguentemente, i costi per la sicurezza per i rischi da interferenze sono quantificati pari a Euro 7.550,00 (settemilacinquecentocinquanta,00).

Sono a carico della Ditta aggiudicataria le eventuali misure di prevenzione e protezione che dovessero essere necessarie per tutelare i lavoratori (D.P.I. etc...)

La Ditta aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente all'Istituzione qualsiasi variazione o rischio attualmente non evidenziabile che dovesse osservare.

La ditta dovrà inoltre garantire la presenza di personale in possesso di attestato di Addetto PRIMO SOCCORSO per attività di tipo AZIENDE GRUPPO B (D.M. 308/2003 e relativi aggiornamenti periodici) e di attestato di ADDETTO ANTINCENDIO rilasciato ed aggiornato ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 609/96 e s.m.i. (con esame effettuato da parte del Comando Vigili del Fuoco) per luoghi di lavoro A RISCHIO MEDIO (CORSO DI TIPO B ALLEGATI IX e X D.M. 10/03/98).

ART. 16 – OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010, l'aggiudicatario assume

l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. Dovrà pertanto comunicare il numero di C/C dedicato e i nominativi di chi è abilitato ad operarvi. L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 17 - DIPENDENTI DELLE P.A. DIVIETI

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, l'aggiudicatario – sottoscrivendo il contratto nascente dalla aggiudicazione - attesterà e dichiarerà di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né di avere attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del comune di Reggio Emilia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei propri confronti. Il contratto concluso in violazione di tale norma sarà ritenuto nullo.

ART. 18– CAUZIONE DEFINITIVA E STIPULA

La ditta aggiudicataria, al momento della firma del contratto, dovrà prestare cauzione definitiva fino al 10% dell'importo contrattuale ai sensi e nelle forme di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Tale cauzione sarà a garanzia del mancato o inesatto adempimento degli obblighi assunti con il presente capitolato speciale – progetto esecutivo, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l'Ente doversi eventualmente sostenere durante l'espletamento del servizio per fatto dell'aggiudicatario, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. E' comunque fatta salva ogni azione per il risarcimento di eventuali maggiori danni, rimborsi o spese nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Ente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del servizio. In caso di inadempienza la cauzione sarà reintegrata d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario, prelevandone l'importo dal compenso per il servizio affidato.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato dall'Ente con apposito atto.

Il contratto verrà stipulato nelle forme di legge, in forma di atto pubblico amministrativo, con firma digitale e con spese e oneri a carico dell'aggiudicatario.

ART. 19 – MODIFICHE E VARIANTI

E' facoltà dell'Istituzione richiedere in corso di contratto eventuali modifiche al progetto se ritenute necessarie. Ogni variazione che intervenga successivamente alla stipula del contratto con la Ditta aggiudicataria e in corso di validità del medesimo, deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.

In corso di esecuzione dell'appalto, a seguito di sopravvenute esigenze, è possibile dar corso ad estensioni o contrazioni del contratto nei limiti di 1/5 dell'importo complessivo del contratto. In tal senso l'appaltatore è obbligato ad accogliere favorevolmente quanto richiesto applicando i prezzi di aggiudicazione del presente appalto fatti salvi il ribasso d'asta.

L'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia si riserva, altresì, la facoltà di applicare l'art. 106 del Codice dei contratti pubblici,

ART. 20 – INADEMPIMENTO E PENALI

Fatto salvo quanto già detto in altri articoli, il servizio dovrà essere garantito nei termini previsti dal presente Progetto e dal contratto, di cui sarà parte integrante, indipendentemente da cause ostative di qualsiasi natura e circostanza.

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, dove non sia prevista clausola risolutiva espressa, trovano applicazione le norme contenute negli art. 1453 e segg. del Codice Civile. Al verificarsi di inadempienze e/o omissioni della Ditta aggiudicataria, l'Istituzione potrà applicare delle penali nella misura massima, riferita al complesso delle penalità rilevate, del 10% dell'importo contrattuale. Qualora gli inadempimenti e/o omissioni siano tali da comportare, complessivamente, il superamento di tale percentuale, l'Istituzione scuole e nidi d'Infanzia dichiarerà risolto il contratto per colpa della Ditta aggiudicataria.

A solo titolo esemplificativo e non esaustivo, si individuano di seguito alcune inadempienze e/o omissioni commisurandole a penale, facendo salva la possibilità dell'Istituzione di applicare adeguate penali per ogni altra inadempienza e/o omissione rispetto a quanto previsto nel presente Progetto (lex specialis) e/o nel contratto e/o nella normativa di riferimento e riservandosi l'Istituzione, in ogni caso, la facoltà di agire comunque per il risarcimento pieno dei maggiori danni: per ogni giorno di ingiustificata e non concordata mancata prestazione del servizio, a seconda della gravità o dell'entità delle conseguenze: da € 150,00 a € 500,00;

per ogni modifica, parziale e/o integrale, del servizio non motivata e/o non concordata e/o ingiustificata, a seconda della gravità o dell'entità delle conseguenze: da € 150,00 a € 500,00;

per ognuna delle infrazioni agli impegni previsti dal presente Progetto (lex specialis) e/o nel contratto e/o nella normativa di riferimento e/o dagli impegni assunti dalla Ditta in sede di offerta tecnica e diverse da quelle elencate nel presente schema, a seconda della gravità o dell'entità delle conseguenze: da € 150,00 a € 500,00.

Per infrazioni di particolare gravità (esempio maltrattamenti, comportamenti offensivi, ecc.) e/o a seguito del ripetersi di infrazioni che abbiano pregiudicato il regolare svolgimento del servizio, l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto come previsto al successivo art.25, riservandosi in ogni caso la facoltà di agire per il risarcimento pieno dei maggiori danni e salva l'applicazione delle penali sopradescritte.

L'Azienda farà pervenire alla Ditta aggiudicataria per iscritto, a mezzo di raccomandata A.R., le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati o su segnalazione, comunicando altresì

eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

Entro otto giorni di calendario dal ricevimento della nota di contestazione, l'impresa sarà tenuta a presentare le proprie controdeduzioni, pena l'applicazione automatica e inappellabile delle sanzioni previste nel presente articolo.

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni presentate al Coordinatore del servizio si intendono come presentate direttamente alla Ditta aggiudicataria.

Si procederà al recupero della penality da parte dell'Azienda mediante ritenuta diretta sui corrispettivi dovuti relativi al mese nel quale è assunto il provvedimento o rivalendosi su eventuali crediti della Ditta nonché sulla cauzione, senza obbligo di diffide o formalità di sorta. Le penality ed ogni altro genere di provvedimento adottati dall'Azienda saranno, quindi, notificati alla Ditta aggiudicataria per iscritto a mezzo di raccomandata A.R..

ART. 21 – RISOLUZIONE- RECESSO DEL CONTRATTO

Il rapporto contrattuale potrà essere risolto in tutti i casi di cui all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, in particolare, in tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio.

Nello specifico, l'Istituzione avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi sottoscritti, anche a seguito di reiterate inadempienze contestate con diffide ad adempiere, in particolare consistenti in:
- sospensione o abbandono o mancata effettuazione, da parte del personale addetto, del servizio affidato;
- impiego di personale in numero minore rispetto a quanto previsto;
- inosservanza della vigente normativa.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Istituzione di affidare il servizio a terzi. L'eventuale risoluzione per inadempienze da parte dell'aggiudicatario, avverrà senza oneri o risarcimenti allo stesso da parte dell'Ente se non quelli derivanti dalla liquidazione delle competenze dovute per le prestazioni rese nel periodo antecedente alla contestazione degli inadempimenti stessi, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto (art. 108 co. 5 del D. Lgs. n. 50/2016).

E' fatto salvo all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia il diritto al risarcimento del danno derivante dalla risoluzione anticipata del rapporto da parte dell'impresa aggiudicataria.

L'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia potrà recedere dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso non inferiore a 20 giorni, e comunque con le modalità previste dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso all'impresa aggiudicataria verrà corrisposta, conformemente a quanto previsto dal co. 1 dello stesso art. 109, una somma equivalente al pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

ART. 22 – Osservanza delle disposizioni di Legge

Oltre all'osservanza di tutte le norme previste nel presente Capitolato e per quanto non espressamente previsto, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di rispettare e far rispettare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze a livello comunitario, nazionale, regionale, comunale, in vigore o che dovessero essere emanati nel periodo di vigenza del contratto. Gli oneri di adeguamento, nessuno escluso, saranno a carico dell'aggiudicatario.

L'osservanza delle disposizioni di Legge include per la Ditta aggiudicataria l'obbligo di assolvere alle recenti disposizioni in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile di cui al D.Lgs n.39 del 4/3/2014. In tal senso, la Ditta aggiudicataria dovrà, in modo specifico, produrre all'Istituzione apposita dichiarazione di rispetto della normativa sia nella produzione della documentazione probatoria a seguito dell'aggiudicazione provvisoria sia prima della stipula del contratto sia ogni volta che dovessero esserci modifiche e/o avvicendamenti nell'elenco del personale adibito al servizio.

ART. 23 – Foro competente

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale– progetto esecutivo si considerano applicabili le norme vigenti in materia. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, non componibili bonariamente, saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Reggio Emilia. Rimane espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 24 – EFFETTI OBBLIGATORI DEL CONTRATTO

Il contratto stipulato in base al presente progetto è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa vigente.

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica con firma digitale e con oneri a carico dell'impresa aggiudicataria.

Il rapporto contrattuale potrà essere risolto in tutti i casi di cui all'art.108 del D.Lgs 50/2016 nonché ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, in particolare, in tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio.

ART. 25 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante avrà la facoltà di ordinare, in casi di urgenza, l'esecuzione anticipata del contratto, in tutto o in parte, all'appaltatore che dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione. In caso di mancata efficacia del contratto il Gestore avrà diritto soltanto al pagamento del servizio già fornito.

Art. 26 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per tutto quanto non contemplato nel presente progetto, si considerano applicabili le norme vigenti in materia.

IL DIRETTORE